Conto corrente con la posta

Anno 83°.— Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 28 aprile 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 marzo 1942-XX, n. 360.

Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali e disposizioni transitorie sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'art. 1, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1941-XIX, n. 149, è sostituito dal seguente:

« La nomina ad ufficiale in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente in tutte le armi, corpi e servizi, ad eccezione del servizio sanitario e del servizio veterinario, nei quali ha luogo col grado di tenente.

« Per conseguire la nomina suddetta è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1) essere cittadino italiano o cittadino albanese. Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile del Governo, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dal presente testo unico;

2) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato, all'atto della nomina ad ufficiale:

28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari e per quelli provenienti direttamente dai subalterni di complemento;

32 anni per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui all'art. 3, numeri 2, 3 e 4, e all'art. 13;

32 anni per i tenenti del servizio sanitario e del servizio veterinario reclutati in base all'art. 12;

32 anni per i sottotenenti dei carabinieri Reali, provenienti dai brigadieri e dai marescialli dell'Arma, di cui all'art. 3, n. 1;

36 anni per i sottotenenti maestri direttori di banda.

« Il requisito dell'età va riferito alla data del bando di concorso per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso;

3) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista, se cittadino italiano, al Partito Fascista Albanese se cittadino albanese;

4) avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della guerra.

« Gli aumenti dei limiti di età, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per l'ammissione a pubblici impieghi, non si cumulano con i limiti massimi di età stabiliti dal precedente n. 2 ».

Art. 3.

Nell'art. 2, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 1028, l'ultimo comma del n. 1 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera *c*), per essere nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo, debbono avere due anni di anzianità da ufficiale all'atto della nomina, ottenuta la quale frequentano presso la Scuola centrale carabinieri Reali un corso di applicazione della durata stabilita dal regolamento ».

Art. 4.

Nell'art. 3, quale risulta modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 312, convertito nella legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1157, il n. 1 è sostituito dal seguente:

« 1) per l'Arma dei carabinieri Reali, dai brigadieri e marescialli in servizio dell'Arma che contino sei o più anni di servizio da sottufficiale, di cui due almeno al comando effettivo di sezione o stazione, che siano stati designati dal Comando generale dell'arma ed abbiano frequentato presso la Scuola centrale dei carabinieri Reali, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale ».

Art. 5.

Nell'art. 5 il primo ed il secondo comma, quali risultano modificati dall'art. 2 della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 1028, sono sostituiti dai seguenti:

« Nell'Arma dei carabinieri Reali un sesto dei posti vacanti durante l'anno nei gradi di subalterno è devoluto ai sottotenenti provenienti dai brigadieri e marescialli in servizio nell'Arma di cui all'art. 3, n. 1, un altro sesto agli allievi provenienti dai sottufficiali di cui alla lettera *b*) del n. 1 dell'art. 2, e due terzi agli allievi di cui all'art. 2, n. 1, lettera *a*).

« Nell'aliquota di due terzi di cui sopra è anche compreso il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati fra gli ufficiali di complemento di cui all'art. 2, n. 1, lettera *c*) ».

Art. 6.

L'art. 9, quale risulta, modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1157, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti provenienti dai sottufficiali, di cui all'art. 3, n. 1, sono nominati sotto una data posteriore a quella della nomina dei sottotenenti provenienti dagli allievi dell'Accademia di fanteria e cavalleria di cui all'art. 2, n. 1, lettere *a*) e *b*), e ove siano stati espletati i concorsi di cui all'art. 2, n. 1, lettera *c*), anche dopo i vincitori dei concorsi stessi.

« I sottotenenti provenienti dai sottufficiali, di cui all'art. 3, n. 4, sono nominati sotto una data posteriore a quella della nomina dei sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie di fanteria e cavalleria di cui all'art. 2, n. 4, lettere *a*) e *c*), e, ove siano stati espletati i concorsi di cui all'art. 2, n. 4, lettera *b*), anche dopo i vincitori dei concorsi stessi.

« I sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui all'art. 3 non frequentano i corsi di cui all'art. 7.

« Essi conseguono la promozione a tenente, sempre che prescelti, dopo quattro anni di grado ed il loro avanzamento nel servizio permanente effettivo, è limitato al grado di capitano ».

Art. 7.

L'art. 27, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1941-XIX, n. 149, è sostituito dal seguente:

« La nomina ad ufficiale di complemento nell'Arma dei carabinieri Reali può essere conferita ai sottufficiali dell'Arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'Accademia militare di fanteria e cavalleria dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie militari.

« La nomina ad ufficiale di complemento dei carabinieri Reali può essere conseguita, a domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:

a) dai vice-brigadieri dei carabinieri Reali congedati provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali, che abbiano prestato almeno un anno di servizio con tale grado;

b) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che siano provvisti di diploma di maturità classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'Arma;

c) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purchè contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'Arma;

d) dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali, all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè abbiano acquistato in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

« I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*), non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è portato a cinquantacinque anni ».

Disposizioni transitorie.

Art. 8.

Per la durata dell'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso è sospeso il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri Reali dagli allievi dell'Accademia di fanteria e cavalleria, di cui all'art. 2, n.1, lettera *a*) del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596.

Per lo stesso periodo di tempo i sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri Reali, fermo restando quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 5 del testo unico predetto, saranno tratti esclusivamente:

in ragione di due terzi dai subalterni di complemento dei carabinieri Reali di cui all'art. 2, n. 1, lettera *c*), provenienti, oltrechè dai subalterni di complemento dell'Arma di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, anche dai sottufficiali dei carabinieri Reali, mediante concorso, per soli titoli, secondo le norme che verranno stabilite col relativo bando di concorso;

in ragione di un sesto, dagli allievi provenienti dai sottufficiali di cui all'art. 2, n. 1, lettera *b*) i quali, in deroga a quanto è prescritto da detto articolo, compiranno i due anni di corso con gli allievi di fanteria, e in ragione di un altro sesto dai brigadieri e marescialli in servizio nell'Arma dei carabinieri Reali di cui all'articolo 3, n. 1.

Art. 9.

In deroga a quanto è prescritto dall'art. 1, n. 2, quinto comma, del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, quale risulta sostituito dall'art. 2 della presente legge, per gli anni 1942, 1943 e 1944, i brigadieri e marescialli in servizio nell'Arma dei carabinieri Reali di cui all'art. 3, n. 1, per essere nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Arma stessa, non devono avere superato, all'atto di detta nomina, i 36 anni di età.

Art. 10.

Per la durata dell'attuale stato di guerra e fino ad un anno dopo la cessazione di esso è data facoltà al Ministro per la guerra di sospendere, per tutte le armi, corpi e servizi o per alcuni di essi, i corsi di applicazione, di perfezionamento o tecnico professionali prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini dell'avanzamento dei sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo del Regio esercito o, comunque, di ridurne la durata.

Art. 11.

Gli ufficiali, nei cui confronti il Ministro per la guerra siasi avvalso della facoltà di cui al precedente art. 10, saranno ammessi al conseguimento della promozione al grado superiore, sempre quando concorrano gli altri requisiti prescritti dalle leggi sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, indipendentemente dalla frequenza dei corsi predetti.

L'ordine di anzianità ottenuto all'atto della nomina o del trasferimento in servizio permanente effettivo costituirà, in tal caso, l'anzianità relativa definitiva.

Art. 12.

La presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, tranne l'art. 8 che ha effetto dal 13 maggio 1941-XIX e gli articoli 10 e 11 che hanno effetto dall'11 giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 2 gennaio 1942-XX, n. 361.
Norme per il personale degli Archivi di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006;
Veduto il regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, modificato con il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1137, convertito nella legge 19 marzo 1936-XIV, n. 624;
Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni in vigore relative al personale degli Archivi di Stato;
Veduti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, e 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduta la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per gli affari dell'interno;
Di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Ammissione agli impieghi.

Art. 1.

I titoli di studio richiesti per l'ammissione agli impieghi del personale degli Archivi di Stato sono:

a) per i concorsi ad archivista di Stato in prova (gruppo *A*):
laurea conseguita presso le facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche o di lettere e filosofia o di filosofia o di magistero;

b) per i concorsi a posti di aiutante aggiunto in prova (gruppo *C*):
licenza della scuola media o diploma di ammissione al liceo classico o scientifico o titolo equipollente;

c) per i concorsi a posti di operatore in prova (gruppo *C*):
licenza della scuola media o diploma di scuola di avviamento professionale al lavoro o titolo equipollente;

d) per i concorsi a posti del personale subalterno:
licenza della scuola elementare.

Art. 2.

In aggiunta al personale di ruolo possono essere ammessi a prestare servizio volontario e gratuito, per il disimpegno di mansioni proprie del ruolo di gruppo *A*, coloro che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti generali di legge nonchè del titolo di studio, di cui al precedente articolo lettera *a*). Le ammissioni devono essere autorizzate dal Ministro.

Il lodevole servizio prestato a norma del presente articolo in modo regolare e continuativo, per un periodo non minore ai sei mesi, esonera, nel caso di successiva assunzione in ruolo mediante pubblico concorso per esame, dal servizio di prova; peraltro, la nomina è disposta con riserva di anzianità rispetto a coloro che, sottoposti al periodo di prova, precedano nella graduatoria del medesimo concorso.

Art. 3.

Le prove per l'ammissione agli impieghi dei gruppi *A* e *C* sono scritte e orali e si svolgono in base ai programmi determinati dagli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e dal Ministro per le finanze.

Le prove scritte sono quattro per l'ammissione agli impieghi di gruppo *A* e tre per l'ammissione agli impieghi di gruppo *C*.

L'ammissione nei ruoli del personale subalterno ha luogo mediante concorso per titoli, osservate le disposizioni di cui al capo XV del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre vigenti in materia di ammissione agli impieghi statali.

Art. 4.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) per l'ammissione agli impieghi di gruppo *A*: di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente; del capo dell'Ufficio centrale degli archivi di Stato o di un viceprefetto in servizio al Ministero; di un funzionario di gruppo *A* degli Archivi di Stato di grado non inferiore al 7°; di due professori univeristari, uno di storia medioevale o moderna e l'altro di diritto amministrativo o costituzionale o corporativo, ordinari o straordinari o liberi docenti;

b) per l'ammissione agli impieghi di gruppo *C*: del capo dell'Ufficio centrale degli archivi di Stato o di un viceprefetto in servizio al Ministero, presidente; di un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno e di altro di gruppo *A* degli Archivi di Stato di grado non inferiore all'8°; di due professori ordinari nelle scuole di ordine medio superiore;

c) per la valutazione dei titoli degli aspiranti al posto di inserviente in prova: del capo dell'Ufficio centrale degli archivi di Stato o di un viceprefetto in servizio al Ministero, presidente; di un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno; di un funzionario di gruppo *A* degli Archivi di Stato.

Per il giudizio sulla conoscenza delle lingue straniere e della tecnica del restauro e della fotografia, è data facoltà di aggregare alla Commissione uno o più esperti con voto consultivo.

Le funzioni di segretario delle dette Commissioni sono esercitate:

a) da un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 9°, per i concorsi agli impieghi di gruppo *A*;

b) da un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno o degli Archivi di Stato, di grado non inferiore al 10°, per i concorsi agli impieghi di gruppo *C*;

c) da un funzionario di gruppo *A* o *B* dell'Amministrazione civile dell'interno o degli Archivi di Stato, di grado non inferiore 10°, per i concorsi di assunzione del personale subalterno.

Art. 5.

Nella prova orale facoltativa sulle lingue straniere comprese nel programma di esame la Commissione può assegnare, ove il candidato dimostri di conoscerle correntemente, un maggior numero di punti non superiore

a tre, da aggiungere alla votazione complessiva stabilita a norma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II.

Esami di promozione.

Art. 6.

Le prove scritte ed orali dell'esame di concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione ai gradi 8° del gruppo *A* e 9° del ruolo transitorio di gruppo *B*, nonchè dell'esame di concorso per la promozione al grado 11° di gruppo *C*, si svolgono in base ai programmi determinati dagli allegati 4, 5, 6, 7 ed 8 al presente decreto, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e dal Ministro per le finanze.

Le prove scritte sono quattro per l'esame di concorso di merito distinto e tre per l'esame di idoneità per la promozione ai gradi 8° di gruppo *A* e 9° del ruolo transitorio di gruppo *B*, due per l'esame di concorso per la promozione al grado 11° di gruppo *C*.

Art. 7.

Il giudizio sugli esami di cui al precedente articolo è dato da una Commissione composta:

a) per gli esami di concorso per merito distinto e di idoneità per il gruppo *A*: di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente; del capo dell'Ufficio centrale degli archivi di Stato o di un viceprefetto in servizio al Ministero; di un funzionario di gruppo *A* degli Archivi di Stato di grado non inferiore al 7°; di due professori universitari, uno di storia del diritto italiano e l'altro di paleografia o dottrina archivistica, ordinari o straordinari o liberi docenti;

b) per gli esami di concorso di merito distinto o di idoneità per il ruolo transitorio di gruppo *B*: di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente; del direttore generale dell'Amministrazione civile o di un prefetto in servizio al Ministero; del capo dell'Ufficio centrale degli archivi di Stato o di un viceprefetto in servizio al Ministero; di un funzionario di gruppo *A* degli Archivi di Stato di grado non inferiore al 7°; di un professore universitario, ordinario o straordinario o libero docente, in paleografia o dottrina archivistica;

c) per gli esami di concorso per il gruppo *C*: del direttore generale della Amministrazione civile o di un prefetto in servizio al Ministero, presidente; del capo dell'Ufficio centrale degli archivi di Stato o di un viceprefetto in servizio al Ministero; di un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno e di altro di gruppo *A* degli Archivi di Stato di grado non inferiore all'8°; di un insegnante di paleografia e diplomatica e di dottrina archivistica nelle scuole annesse agli Archivi di Stato.

Per il giudizio sulla conoscenza delle lingue straniere negli esami di merito distinto per il gruppo *A* e per il ruolo transitorio di gruppo *B* è data facoltà di aggregare alla Commissione uno o più esperti con voto consultivo.

Le funzioni di segretario delle dette Commissioni sono esercitate:

a) da un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 9°, per i concorsi di merito distinto e per gli esami di idoneità di gruppo *A* e *B*;

b) da un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno o degli Archivi di Stato, di grado non inferiore al 10° per l'esame di concorso di gruppo *C*.

Art. 8.

Gli impiegati che intendono partecipare agli esami di concorso per merito distinto debbono presentare, con la domanda di ammissione, una breve relazione circa gli studi compiuti, i lavori eseguiti e gli uffici esercitati negli Archivi e produrre le eventuali pubblicazioni e gli speciali titoli, che attestino della loro operosità scientifica e tecnica nel campo storico-archivistico.

Per la formazione della graduatoria definitiva dei candidati che hanno riportato la votazione di cui all'art. 42, primo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, necessaria per conseguire la promozione per merito distinto, la Commissione giudicatrice dispone di un massimo di quindici punti, da aggiungere alla votazione complessiva stabilita a norma dell'art. 42 predetto, dei quali, dieci per la valutazione dei titoli di cui al precedente comma e cinque per la prova orale facoltativa sulla lingua straniera compresa nel programma di esame.

Art. 9.

Nell'esame di concorso per la promozione al grado 11° di gruppo *C* la Commissione esaminatrice dispone di un massimo di tre punti, da aggiungere alla votazione complessiva in conformità di quanto è stabilito nel secondo comma del precedente articolo, e da assegnarsi a quei candidati che risultino in possesso dell'attestato di idoneità conseguito presso le scuole di paleografia e diplomatica e di dottrina archivistica annesse agli Archivi di Stato.

TITOLO III.

Disposizioni generali.

Art. 10.

Per quanto non contemplato nel presente decreto valgono le disposizioni contenute, per quanto applicabili, nel regolamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè dei Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, e 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, *foglio* 80. — MANCINI

ALLEGATO 1.

Programma dell'esame di ammissione al grado 10° di gruppo A (archivista in prova)

Prove scritte:

1. Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero Romano d'occidente ai nostri giorni.
2. Diritto amministrativo, costituzionale e corporativo.
3. Storia del diritto italiano con particolare riferimento al diritto pubblico.
4. Traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni di archivistica con particolare riferimento alla legislazione archivistica odierna.
3. Economia corporativa.
4. Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato. Nozioni di statistica teorica (generalità - leggi, metodi e dati statistici) ed applicata (statistica della popolazione e demografica - statistiche economiche).
5. Una lingua straniera a scelta del candidato (conversazione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o tedesco o spagnuolo).
6. Altra lingua straniera, tra quelle indicate precedentemente, a scelta del candidato (prova facoltativa).

ALLEGATO 2.

Programma dell'esame di ammissione al grado 13° del gruppo C (aiutante aggiunto in prova)

Prove scritte:

1. Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ai nostri giorni.
2. Nozioni elementari di diritto amministrativo, costituzionale e corporativo.
3. Prova di dattilografia o di scrittura a mano, a scelta del candidato.

Prova orale:

1. Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ai nostri giorni.
2. Nozioni elementari di diritto amministrativo, costituzionale e corporativo.
3. Cenni di geografia fisica, economica e politica d'Italia e delle colonie e possedimenti italiani.
4. Nozioni elementari di contabilità generale dello Stato. Nozioni elementari di statistica.
5. Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnuolo) a scelta del candidato (prova facolatativa).

ALLEGATO 3.

Programma dell'esame di ammissione al grado 12° del gruppo C (carica speciale - operatore in prova)

Prove scritte:

1. Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ai nostri giorni.
2. Nozioni elementari di diritto amministrativo, costituzionale e corporativo.
3. Esperimento pratico sull'arte del restauro o della fotografia.

Prova orale:

1. Cultura fascista.
2. Cenni sulla storia d'Italia dal 1815 ai nostri giorni.
3. Nozioni sulla tecnica del restauro dei libri e documenti antichi o della fotografia.
4. Nozioni elementari di contabilità generale dello Stato. Nozioni elementari di statistica.

ALLEGATO 4.

Programma dell'esame di merito distinto al grado 8° di gruppo A

Prove scritte:

1. Archivistica e legislazione archivistica. Storia degli Archivi italiani.
2. Paleografia e diplomatica.
3. Storia del diritto italiano con particolare riferimento agli ordinamenti politici, amministrativi e giudiziari degli Stati Italiani anteriormente alla costituzione del Regno.
4. Trascrizione, descrizione, transunto ed illustrazione storica, paleografica e diplomatica di uno o più documenti latini scritti in Italia anteriormente al secolo XVIII.

Prova orale:

1. Le materie delle prove scritte.
2. Storia politica, letteraria, artistica d'Italia dalla caduta dell'Impero Romano d'occidente ai nostri giorni.
3. Nozioni di diritto romano, canonico, feudale e municipale.
4. Discipline ausiliarie della paleografia e diplomatica, metrologia, numismatica, araldica.
5. Diritto amministrativo, costituzionale e corporativo. Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
6. Nozioni di diritto civile, commerciale e penale.
7. Statistica teorica e pratica.
8. Una lingua straniera (francese o inglese o tedesco o spagnuolo) a scelta del candidato (prova facoltativa).

ALLEGATO 5.

Programma dell'esame di idoneità al grado 8° di gruppo A

Prove scritte:

1. Archivistica e legislazione archivistica. Storia degli Archivi italiani.
2. Storia del diritto italiano con particolare riferimento al diritto pubblico.
3. Trascrizione, descrizione, transunto ed illustrazione paleografica e diplomatica di uno o più documenti latini scritti in Italia anteriormente al secolo XVIII.

Prova orale:

1. Le materie delle prove scritte.
2. Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero Romano d'occidente ai nostri giorni.
3. Nozioni di diritto romano, canonico, feudale e municipale.
4. Nozioni di metrologia, numismatica e araldica.
5. Diritto amministrativo, costituzionale e corporativo. Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
6. Statistica teorica e pratica.

ALLEGATO 6.

Programma dell'esame di merito distinto al grado 9° di gruppo B

Prove scritte:

1. Archivistica e legislazione archivistica.
2. Storia d'Italia moderna e contemporanea.
3. Istituzioni di diritto amministrativo, costituzionale e corporativo.
4. Trascrizione, descrizione, transunto ed illustrazione storica, paleografica e diplomatica di un documento latino scritto in Italia posteriormente al secolo XIII.

Prova orale:

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni di metrologia, numismatica e araldica.
3. Istituzioni di diritto civile.
4. Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato.
5. Nozioni di statistica teorica e pratica.
6. Una lingua straniera (francese o inglese o tedesco o spagnuolo) a scelta del candidato (prova facoltativa).

ALLEGATO 7.

Programma dell'esame di idoneità al grado 9° del gruppo B

Prove scritte:

1. Archivistica e legislazione archivistica.
2. Storia d'Italia moderna e contemporanea.
3. Trascrizione, descrizione, transunto ed illustrazione paleografica e diplomatica di un documento latino scritto in Italia posteriormente al secolo XIV.

Prova orale:

1. Le materie delle prove scritte.
2. Ordinamento amministrativo, costituzionale e corporativo del Regno.
3. Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato.
4. Nozioni di statistica teorica e pratica.

ALLEGATO 8.

Programma dell'esame di concorso al grado 11° di gruppo C

Prove scritte:

1. Decifiramento e copia di una scrittura del secolo XVI.
2. Sunto di una o più scritture del secolo XVIII.

Prova orale:

1. Nozioni di archivistica teorica e pratica con particolare riguardo alla vigente legislazione.
2. Nozioni sull'ordinamento amministrativo, costituzionale e corporativo del Regno.
3. Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
4. Nozioni di statistica teorica e pratica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per l'interno
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 12 gennaio 1942-XX, n. 362.

Modificazione allo statuto dell'Ente nazionale per il tabacco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il Nostro decreto 10 dicembre 1931, n. 1820, con il quale fu giuridicamente riconosciuto l'Ente nazionale per il tabacco e fu approvato il relativo statuto, ed il successivo Nostro decreto 4 luglio 1935, n. 2265, con il quale furono approvate alcune modifiche allo statuto stesso;

Vista la domanda in data 30 aprile 1941, con la quale l'Ente suddetto ha chiesto che sia eliminato nello statuto il limite di tempo fissato per la sua durata;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È soppresso il 1° comma dell'art. 16 dello statuto dell'Ente nazionale per il tabacco, approvato con Nostro decreto 10 dicembre 1931, n. 1820, e successivamente modificato con Nostro decreto 4 luglio 1935, n. 2265.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 79. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 febbraio 1942-XX, n. 363.

Modificazioni al Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, portante provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 del R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939, n. 245;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per la marina, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a quando non sia altrimenti stabilito, le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1, al primo

comma dell'art. 7, al primo comma dell'art. 9 ed all'articolo 12 del R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939, n. 245, sono sospese e sostituite da quelle contenute nei seguenti articoli 2, 3, 4 e 5.

Art. 2.

Al secondo comma dell'art. 1 è sostituito:

« Al costruttore verrà, inoltre, corrisposto, per ogni quintale del peso complessivo della nave, un compenso daziario di:

a) lire 25 per le navi indicate nel primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2;

b) lire 25 per le navi indicate nel quinto comma dell'art. 2, che nel caso d'impiego di apparato motore completo proveniente dall'estero saranno equiparate, agli effetti della corresponsione del compenso, ai velieri a scafo metallico, limitando tale compenso al peso complessivo della nave diminuito del peso dell'apparato motore;

c) lire 18 per le navi indicate nel sesto comma dell'art. 2, che nel caso di impiego di apparato motore completo proveniente dall'estero saranno, agli effetti della corresponsione del compenso, equiparate ai velieri a scafo di legno, limitando tale compenso al peso complessivo della nave diminuito del peso dell'apparato motore;

d) lire 21 e lire 12 per le navi indicate nel settimo comma dell'art. 2 a seconda che siano a scafo metallico o di legno, semprechè nella costruzione non vengano impiegati apparati motori completi o singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) o parti staccate di essi, od apparecchi ausiliari di bordo o parti staccate di essi provenienti dall'estero, nel quale caso — salvo che non trovino applicazione le disposizioni di cui ai punti *b*) e *c*) per quanto riguarda l'impiego di apparati motori completi — al compenso daziario verrà apportata una riduzione di L. 35 per ogni quintale dei macchinari o parti di essi provenienti dall'estero, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e fondi per caldaie che non daranno luogo a riduzione ».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 7 è sostituito:

« Per la costruzione in Italia, per conto di nazionali, di apparati motori completi, incluse tubolature, grigliati e pagliuoli, di singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari), comprese le relative tubolature, e di apparecchi ausiliari di bordo, comprese le relative tubolature, destinati a navi mercantili, draghe e rimorchiatori pontati nazionali, i costruttori potranno essere ammessi a beneficiare dell'importazione in franchigia dall'estero dei materiali necessari alla costruzione nei limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 1 e del compenso daziario nella misura di L. 35 per quintale, semprechè nella costruzione non vengano impiegati singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) ovvero parti staccate di essi o parti staccate di apparecchi ausiliari di bordo provenienti dall'estero, nel qual caso al compenso daziario verrà apportata una riduzione pari al peso delle parti provenienti dall'estero, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e per i fondi per caldaie che non daranno luogo a riduzione ».

Art. 4.

Al primo comma dell'art. 9 è sostituito:

« Per i lavori di riparazione, modificazione e trasformazione, eseguiti in Italia, degli scafi, degli apparati motori (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) e degli apparecchi ausiliari di bordo di navi mercantili, di draghe e di rimorchiatori pontati nazionali, i costruttori potranno essere ammessi a beneficiare dell'importazione in franchigia dall'estero dei materiali necessari per i lavori stessi nei limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 1 della legge e del compenso daziario per ogni quintale di materiale messo a posto nella misura seguente;

lire 55 per i materiali metallici previsti dall'art. 6, n. 4, lettera *c*), del regolamento, nonchè per gli alberi a manovella e le linee d'asse, per i tubi metallici e per i getti grezzi di bronzo;

lire 25 per gli altri materiali metallici;

lire 15 per il legname ».

Art. 5.

All'art. 12 è sostituito:

« I contratti per costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali saranno esenti dal pagamento dell'imposta di registro.

I materiali e macchinari, importati dall'estero, occorrenti per costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali saranno esenti dal pagamento del diritto di licenza.

Sui trasporti per ferrovia dei materiali, macchinari ed apparecchi, che saranno specificati nel regolamento, destinati alle costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali di cui agli articoli 1, 7, 9 ed 11, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato concederà — in via di rimborso — ai cantieri e stabilimenti, una riduzione del 40 % sull'ammontare delle tasse di porto calcolate in base alle tariffe ordinarie competenti e relative ai percorsi sulle linee dalle ferrovie stesse esercitate ».

Art. 6.

Le navi mercantili, le draghe, i rimorchiatori pontati, gli apparati motori completi, i complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) e gli apparecchi ausiliari di bordo che siano stati ammessi ai benefici di cui al R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, e che non siano stati, rispettivamente varati o costruiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni — secondo le norme che saranno da questi fissate con proprio decreto — beneficiare delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, qualora i costruttori ne facciano domanda, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, *foglio* 82. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 aprile 1942-XX, n. 364.

Autorizzazione al comune di Luzzara (Reggio nell'Emilia) ad applicare, fino al 31 dicembre 1942-XXI, le imposte di consumo con la tariffa stabilita per i Comuni della classe superiore G.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista l'istanza con la quale il comune di Luzzara (Reggio nell'Emilia), già appartenente alla classe *G* e passato alla classe *H* in seguito al censimento generale della popolazione del 1936, chiede l'autorizzazione ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G*;

Sentita la Commissione centrale per la finanza locale;

Ritenuto che la domanda del Comune è giustificata da imprescindibili necessità di bilancio;

Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Luzzara (Reggio nell'Emilia) è autorizzato ad applicare le imposte di consumo con la tariffa stabilita per i Comuni della classe superiore *G*, fino al 31 dicembre 1942-XXI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 88. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 20 aprile 1942-XX.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare agricola cooperativa di Urbania (Pesaro).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Banca popolare agricola cooperativa di Urbania, società anonima cooperativa con sede in Urbania (Pesaro), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono sciolti gli organi amministrativi della Banca popolare agricola cooperativa di Urbania, società anonima cooperativa con sede in Urbania (Pesaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

(1695)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1942-XX.

Esenzione dai diritti doganali dell'amilxantato di potassio destinato alla flottazione dei minerali auriferi-arsenicali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI INTESA CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 594, che accorda ai prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengono fabbricati nel Regno e dei quali sia stata riconosciuta, nella pratica industriale, l'utilità e la convenienza di detto impiego, l'esenzione dal dazio doganale, dalla sovrimposta di confine sugli alcoli contenuti o consumati nella preparazione dei prodotti medesimi, nonchè dalla sovrimposta di confine sugli oli minerali in essi eventualmente contenuti;

Visti i decreti Ministeriali 27 giugno 1939, 3 ottobre 1939, 12 gennaio 1940, che hanno ammesso alle predette agevolezze l'« amilxantato di potassio » destinato alla flottazione delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere, nonchè dei minerali di antimonio, di rame e dei minerali misti di ferro, di piombo, di stagno e di zinco; presentando il suddetto prodotto le condizioni richieste dall'accennato Regio decreto-legge;

Ritenuto che l'amilxantato di potassio è di utile impiego nella flottazione dei minerali auriferi-arsenicali;

Determina:

Art. 1.

L'amilxantato di potassio è ammesso al trattamento fiscale di favore concesso dal R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 594, anche se destinato alla flottazione dei minerali auriferi-arsenicali.

L'agevolezza è subordinata alla osservanza delle modalità stabilite col decreto Ministeriale 7 novembre 1928 per l'analoga concessione relativa allo xantogenato di potassio destinato alla flottazione dei minerali di piombo e di zinco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1942-XX

Il Ministro per le finanze: DI REVEL
Il Ministro per le corporazioni: RICCI
Il Ministro per gli scambi e per le valute: RICCARDI

(1709)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1942-XX.

Aumento del contingente di zucchero che può essere impiegato, in esenzione dall'imposta di fabbricazione, nella preparazione di uno speciale alimento per le api.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1919, convertito nella legge 31 gennaio 1938, n. 41, col quale venne accordata l'esenzione dall'imposta di fabbricazione ad un quantitativo di zucchero non superiore ai 3000 quintali annui per la preparazione di uno speciale alimento da destinare alle api;

Visto il successivo decreto Ministeriale 5 novembre 1940, che aumentò il suindicato quantitativo di zucchero esente da imposta, per l'uso innanzi previsto, a cinquemila quintali annui;

Ritenuta l'opportunità di aumentare ulteriormente, nell'interesse dell'approvvigionamento della Nazione di prodotti alimentari e della apicoltura nazionale, il suddetto quantitativo di zucchero esente da imposta fino a quintali 8000 annui;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 38, che, fra l'altro, dà facoltà al Ministro per le finanze di modificare con proprio decreto il regime fiscale dello zucchero;

Decreta:

Art. 1.

Il quantitativo di zucchero, di cui può essere consentito l'impiego per la preparazione di uno speciale alimento per le api ed in esenzione dall'imposta di fabbricazione, ai sensi del R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1919, convertito nella legge 31 gennaio 1938, n. 41, è elevato a 8000 (ottomila) quintali annui.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(1710)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1942-XX.

Approvazione del modello del registro delle trascrizioni previste dagli articoli 1524 e 2762 del Codice civile.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 262, che approva il testo del Codice civile;

Visto l'art. 254 delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile, approvate con R. decreto 30 marzo 1942-XX, n. 318;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il modello del registro delle trascrizioni previste dagli articoli 1524 e 2762 del Codice civile, allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX.

Roma, addì 18 aprile 1942-XX

Il Ministro: GRANDI

COPERTINA
(dimensioni cm. 27×38)

MODELLO *T* (Trascrizioni)
(Art. 254 delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942-XX, n. 318).

REGIO TRIBUNALE

DI

. . . .

REGISTRO DELLE TRASCRIZIONI

(Articoli 1524 e 2762 del Codice Civile)

AVVERTENZA

La trascrizione deve essere rigorosamente eseguita in ordine cronologico. Il numero d'ordine è continuativo e deve corrispondere al fascicolo formato per ogni trascrizione.

Questo registro deve essere munito di una rubrica alfabetica contenente i nomi delle parti ed il riferimento al numero d'ordine del registro ed a quello del volume dei documenti.

Per le formalità della trascrizione si osservano le disposizioni dell'art. 255 del R. decreto 30 marzo 1942-XX, n. 318.

IL PRESIDENTE

del tribunale di . . . .
delega il giudice Sig. . . . .
. . . . *per la vidimazione del presente registro.*

(Data). . . . .

IL PRESIDENTE

. . . .

(Dimensioni cm. 27×38)

Numero d'ordine progressivo del registro delle trascrizioni	Data della richiesta	TRASCRIZIONE DELLA NOTA	Numero progressivo del volume dei documenti	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5
(mm. 20)	(mm. 30)	(mm. 140)	(mm. 20)	(mm. 40)

(In calce al registro)

Il presente registro, contenente fogli . . . . prima di essere posto in uso, è stato numerato e vidimato in ciascun foglio dal sottoscritto.

. . . . lì . . . . 19 . . . *E. F.*

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
O IL GIUDICE DELEGATO
. . . .

(1708)

DECRETO DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA, 25 aprile 1942-XX.

Blocco e requisizione del platino, rodio, iridio, palladio, osmio, rutenio.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, convertito in legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2384, ed il decreto 23 settembre 1935-XIII del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che danno facoltà al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra (ora Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra) di disciplinare l'approvvigionamento delle materie prime necessarie agli stabilimenti che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1941-XIX, n. 882, ed il R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1330, contenenti norme sul divieto di alienazione ed esportazione di metalli e pietre preziose;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741, che approva il testo delle norme per la disciplina delle requisizioni;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali relative alla produzione, all'approvvigionamento ed al consumo di merci, servizi ed altre prestazioni;

Ritenuta la necessità di bloccare e requisire, nell'interesse delle fabbricazioni di guerra, determinati metalli preziosi e loro leghe;

D'intesa col Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere tenuti a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, restandone i detentori depositari con tutti gli obblighi ed a tutti gli effetti di legge, il platino ed i metalli del gruppo (rodio, iridio, palladio, osmio e rutenio) sia puri chè in leghe e gli oggetti contenenti anche in parte tali metalli, da chiunque e a qualsiasi titolo posseduti.

Gli atti di alienazione, nonchè la lavorazione, la trasformazione o modifica dei metalli ed oggetti predetti, possono essere eseguiti solo dietro autorizzazione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Art. 2.

Le ditte industriali, artigiane e commerciali, i gabinetti, laboratori ed istituti scientifici, tecnici, chimici, odontoiatrici e professionali, non dipendenti da enti statali, anche se abbiano presentato l'inventario completo dei metalli preziosi in proprio possesso ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 settembre 1941-XIX, n. 882, devono inviare a mezzo posta raccomandata denuncia in duplice copia ed in carta semplice, al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra - VI Divisione, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di tutti i quantitativi di platino e degli altri metalli indicati nell'art. 1 comunque posseduti, siano essi in opera che di scorta o di riserva, distintamente per ogni tipo e forma di mate-

riale, compresi gli oggetti finiti, contenenti in tutto o in parte, direttamente o sotto forma di leghe, tali metalli.

Art. 3.

È disposto il conferimento obbligatorio da parte degli enti, ditte o persone indicate nell'articolo precedente dei seguenti materiali di platino, rodio, iridio, palladio, osmio e rutenio sulla base delle consistenze risultanti dalle denuncie presentate ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto-legge 3 settembre 1941-XIX, n. 882, e dell'art. 2 del presente decreto:

a) lingotti e verghe, sia in metalli puri che in leghe;

b) semilavorati e prodotti non finiti, anche se contenenti solo in parte i metalli sopra elencati;

c) apparecchi fuori uso, rottami, limature ed ogni altro residuo o scarto di lavorazione, sia in metalli puri che in leghe;

d) fanghi e ceneri contenenti i metalli sopra elencati.

Art. 4.

Il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra può vietare per determinati usi industriali, tecnici, scientifici e professionali, in tutto od in parte, l'impiego del platino e degli altri metalli elencati nell'art. 1 ed in conseguenza disporre la sostituzione dei materiali attualmente in opera a base di detti metalli con altri materiali, anche se ciò importi modificazione degli impianti, e ordinare la raccolta dei quantitativi disponibili per effetto della disposta sostituzione.

Art. 5.

La raccolta dei materiali di cui agli articoli 3 e 4, viene effettuata dall'Azienda Minerali Metallici Italiani, secondo istruzioni che verranno impartite dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, a disposizione del quale la predetta Azienda deve tenere i materiali raccolti.

Art. 6.

Il prezzo da corrispondersi ai conferenti sarà determinato dal Ministero delle corporazioni.

Art. 7.

Coloro che violano le norme del presente decreto sono puniti a termini della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1942-XX

(1713) *Il Sottosegretario di Stato*: FAVAGROSSA

DECRETO DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA, 25 aprile 1942-XX.
Denuncia dei residui contenenti argento.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, convertito in legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2384, ed il decreto 23 settembre 1935-XIII del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che danno facoltà al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra (ora Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra) di disciplinare l'approvvigionamento delle materie prime necessarie agli stabilimenti che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1330, contenente norme sul divieto di alienazione ed esportazione di metalli e pietre preziose;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali relative alla produzione, all'approvvigionamento ed al consumo di merci, servizi ed altre prestazioni;

Ritenuta la necessità di disciplinare la lavorazione dei residui aventi contenuto di argento, onde provvedere all'approvvigionamento ed all'assegnazione dell'argento per gli usi consentiti;

D'intesa col Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia in possesso di fanghi, ceneri, solfuri derivanti da trattazioni minerarie, chimiche, metallurgiche e da impieghi e trattamenti di prodotti sensibili (da macero, da bagni di fissaggio e simili) delle industrie chimiche e fotochimiche, contenenti argento, deve farne denuncia a mezzo posta raccomandata, in carta semplice ed in duplice copia, indicandone i quantitativi, alla Confederazione fascista degli industriali, entro il 15 maggio 1942-XX.

Art. 2.

Chiunque, nel corso del mese, produca o venga altrimenti in possesso dei materiali indicati nell'articolo precedente, deve fare denuncia con le modalità ivi prescritte, alla Confederazione fascista degli industriali, dei relativi quantitativi, entro il giorno 10 del mese successivo.

Art. 3.

La Confederazione fascista degli industriali impartisce le norme per la raccolta dei residui argentieri e per la loro trattazione presso gli stabilimenti trasformatori.

La stessa Confederazione comunica mensilmente al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra i quantitativi di argento recuperati.

Art. 4.

L'argento recuperato deve essere tenuto a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra che lo assegna per gli usi consentiti.

Art. 5.

Per i metalli preziosi eventualmente recuperati, oltre l'argento, devono seguirsi le norme in vigore per ciascuno di essi.

Art. 6.

Coloro che violano le norme del presente decreto sono puniti a termini della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1942-XX

Il Sottosegretario di Stato: FAVAGROSSA

(1714)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi

ELENCO n. 9 dei marchi di fabbrica e di commercio registrati nel mese di settembre 1941-XIX (dal n. 63852 al n. 64001 del registro dei marchi).

NOTA. — I marchi compresi nel presente elenco sono riprodotti nel fascicolo n. 9 di settembre 1941-XIX del « Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi - Parte III Marchi di fabbrica e di commercio.

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE I. — Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi, specie di animali.		
21- 7-1941	Ditta Magnani & C. a Milano.	Marchio di fabbrica per sughero, lastre di sughero naturale, sughero tagliato in pezzi profilati e sagomati, rettangoli di sughero, sughero compresso e conglomerato di sughero di qualunque forma.	63939	22- 9-1941
21- 7-1941	Ditta Magnani & C. a Milano.	Marchio di fabbrica per sughero, lastre di sughero naturale, sughero tagliato in pezzi profilati e sagomati, rettangoli di sughero, sughero compresso e conglomerato di sughero di qualunque forma.	63941	22- 9-1941
21- 7-1941	Ditta Magnani & C. a Milano.	Marchio di fabbrica per sughero, lastre di sughero naturale, sughero tagliato in pezzi profilati e sagomati, rettangoli di sughero, sughero compresso e conglomerato di sughero di qualunque forma.	63942	22- 9-1941
24- 7-1941	Flaminio Lanzone a Biella.	Marchio di fabbrica per paglia di lino di seme.	63979	29- 9-1941
		CLASSE II. — Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibili.		
20-11-1940	Ditta Fratelli Panarello & C. a Grammichele (Catania).	Marchio di fabbrica e di commercio per aranci, mandarini e limoni.	63856	15- 9-1941
20-11-1940	Ditta Fratelli Panarello & C. a Grammichele (Catania).	Marchio di fabbrica e di commercio per aranci, mandarini, limoni.	63857	15- 9-1941
30- 1-1941	Soc. An. Torrefazione Moderna a Bergamo.	Marchio di fabbrica per surrogati di caffè, caffè e cioccolato.	63858	15- 9-1941
7- 2-1941	Soc. An. Fratelli Asborno ad Arquata Scrivia (Alessandria).	Marchio di fabbrica per surrogati al caffè.	63860	15- 9-1941
23- 5-1941	Eugenio Vazzoler.	Marchio di fabbrica per liquido per saldare metalli e ceramiche.	63861	15- 9-1941
3- 3-1941	« Franck » Industria Nazionale dei Succedanei al caffè - Società Anonima a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	63862	15- 9-1941
4- 3-1941	« Franck » Industria Nazionale dei Succedanei al caffè - Società Anonima a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	63864	15- 9-1941
4- 3-1941	« Frank » Industria Nazionale dei Succedanei al caffè - Società Anonima a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	63865	15- 9-1941
8- 5-1941	La « Nuova Dolciaria » a Bologna.	Marchio di fabbrica per caramelle figurate o no, col vuoto o senza; confetture d'ogni sorta e forma, cioccolato, cioccolatini, pastigliacci d'ogni sorta e forma, prodotti di pasticceria, biscotteria sia fresca che secca.	63871	15- 9-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
25- 6-1941	« Franck » Industria Nazionale dei Succedanei al caffè - Società Anonima a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	63881	15- 9-1941
25- 6-1941	« Franck » Industria Nazionale dei Succedanei al caffè « Società Anonima a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	63882	15- 9-1941
9- 7-1941	Del Gaizo - Santarsiero Soc. An. a Napoli - S. Giovanni a Teduccio.	Marchio di fabbrica per conserve alimentari, pomodoro pelati, concentrati di pomodoro, salze piccanti, piselli, piselli allo stufato, fagiolini, peperoni arrostiti, carciofi, funghi ortaggi, sardine, alici, carni conservate, cetriolini in salamoia, cavolfiori, cedri, frutta allo sciroppo, marmellate, polpa di frutta, surrogati di caffè e prodotti alimentari in genere.	63887	15- 9-1941
9- 7-1941	Del Gaizo-Santarsiero Soc. An. a Napoli - S. Giovanni a Teduccio.	Marchio di fabbrica per conserve alimentari, pomodoro pelati, concentrati di pomodoro, salze piccanti, piselli, piselli allo stufato, fagiolini, peperoni arrostiti, carciofi, funghi, ortaggi, sardine, alici, carni conservate, cetriolini in salamoia, cavolfiori, cedri, frutta allo sciroppo, marmellate, polpa di frutta, surrogato di caffè e prodotti alimentari in genere.	63888	15- 9-1941
27- 6-1941	Società Agricola Industriale Casearia Sottoprodotti P. Rozzamari & C. a Lodi.	Marchio di fabbrica per un formaggio.	63902	22- 9-1941
27- 6-1941	« S. A. I. C. S. » Società Agricola Industriale Casearia Sottoprodotti P. Rozzamari & C. a Lodi.	Marchio di fabbrica per un formaggio.	63915	22- 9-1941
27- 6-1941	S. A. I. C. S. Società Agricola Industriale Casearia Sottoprodotti P. Rozzamari & C. a Lodi.	Marchio di fabbrica per un formaggio.	63916	22- 9-1941
23- 6-1941	Ditta A. Rousseau & Figlio a Ponte a Elsa (Firenze).	Marchio di fabbrica per surrogato del caffè.	63917	22- 9-1941
23- 6-1941	Ditta A. Rousseau & Figlio a Ponte a Elsa (Firenze).	Marchio di fabbrica per surrogato del caffè.	63918	22- 9-1941
23- 6-1941	Ditta A. Rousseau & Figlio a Ponte a Elsa (Firenze).	Marchio di fabbrica per surrogato del caffè.	63919	22- 9-1941
19- 7-1941	« Esperia » Società per l'Industria Dolciaria a Ancona.	Marchio di fabbrica per caramelle in genere specialmente un tipo contenente all'interno del torroncino.	63922	22- 9-1941
19- 7-1941	« Esperia » Società per l'Industria Dolciaria a Ancona.	Marchio di fabbrica per caramelle in genere e specialmente un tipo di caramella con ripieno a base di pasta di nocciola profumata.	63923	22- 9-1941
19- 7-1941	« Esperia » Società per l'Industria Dolciaria a Ancona.	Marchio di fabbrica per caramelle in genere e specialmente un tipo contenente all'interno liquori a gusti assortiti.	63924	22- 9-1941
17- 7-1941	Società Anonima Industria Wafers Affini S. A. I. W. A. a Genova.	Marchio di fabbrica per biscotti.	63940	22- 9-1941
7- 8-1941	S. A. Gianelli Majno Latte Condensato Lombardo a Milano.	Marchio di fabbrica per estratti vegetali, in dadi, liquidi e in pasta e prodotti alimentari in genere.	63950	22- 9-1941
7- 8-1941	Ditta Secondo Vergani a Cremona.	Marchio di fabbrica per torrone.	63954	22- 9-1941
19- 9-1941	« Italcina » Società in Accomandita Semplice di Rosa Pizzocaro & Figli a Milano.	Marchio di fabbrica per caramelle, cioccolato e dolciumi in genere.	63969	29- 9-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
29- 7-1941	Società Anonima Althea a Parma.	Marchio di fabbrica per alimenti, estratti, salze, sughi, succhi preparati, pomidoro pelati, frutti, legumi, ortaggi freschi e conservati, cereali e loro derivati, brodi, zuppe, minestre vegetali, conserve e prodotti alimentari in genere, prodotti ed ingredienti per la preparazione di alimenti, alimenti e prodotti dietetici, formaggio.	63982	29- 9-1941
29- 7-1941	Società Anonima Althea a Parma.	Marchio di fabbrica per alimenti, estratti, salse, sughi, succhi preparati, pomidoro pelati, frutti, legumi, ortaggi freschi e conservati, cereali e loro derivati, brodi, zuppe, minestre vegetali, conserve e prodotti alimentari in genere, prodotti ed ingredienti per la preparazione di alimenti, alimenti e prodotti dietetici, formaggio.	63983	29- 9-1941
29- 7-1941	Società Anonima Althea a Parma.	Marchio di fabbrica per alimenti, estratti, salse, sughi, succhi preparati, pomidoro pelati, frutti, legumi, ortaggi freschi e conservati, cereali e loro derivati, brodi, zuppe, minestre vegetali, conserve e prodotti alimentari in genere, prodotti ed ingredienti per la preparazione di alimenti, alimenti e prodotti dietetici, formaggio.	63984	29- 9-1941
29- 7-1941	Società Anonima Althea a Parma.	Marchio di fabbrica per alimenti, estratti, salse, sughi, succhi preparati, pomidoro pelati, frutti, legumi, ortaggi freschi e conservati, cereali e loro derivati, brodi, zuppe, minestre vegetali, conserve e prodotti alimentari in genere, prodotti ed ingredienti per la preparazione di alimenti, alimenti e prodotti dietetici, formaggio.	63985	29- 9-1941
29- 7-1941	Società Anonima Althea a Parma.	Marchio di fabbrica per alimenti, estratti, salse, sughi, succhi preparati, pomidoro pelati, frutti, legumi, ortaggi freschi e conservati, cereali e loro derivati, brodi, zuppe, minestre vegetali, conserve e prodotti alimentari in genere, prodotti ed ingredienti per la preparazione di alimenti, alimenti e prodotti dietetici, formaggio.	63986	29- 9-1941
29- 7-1941	Società Anonima Althea a Parma.	Marchio di fabbrica per alimenti, estratti, salse, sughi, succhi preparati, pomidoro pelati, frutti, legumi, ortaggi freschi e conservati, cereali e loro derivati, brodi, zuppe, minestre vegetali, conserve e prodotti alimentari in genere, prodotti ed ingredienti per la preparazione di alimenti, alimenti e prodotti dietetici, formaggio.	63987	29- 9-1941
29- 7-1941	Soc. Anonima Althea a Parma.	Marchio di fabbrica per alimenti, estratti, salse, sughi, succhi preparati, pomidoro pelati, frutti, legumi, ortaggi freschi e conservati, cereali e loro derivati, brodi, zuppe, minestre vegetali, conserve e prodotti alimentari in genere, prodotti ed ingredienti per la preparazione di alimenti, alimenti e prodotti dietetici, formaggio.	63988	29- 9-1941
29- 7-1941	Società Anonima Althea a Parma.	Marchio di fabbrica per alimenti, estratti, salse, sughi, succhi preparati, pomidoro pelati, frutti, legumi, ortaggi freschi e conservati, cereali e loro derivati, brodi, zuppe, minestre vegetali, conserve o prodotti alimentari in genere, prodotti ed ingredienti per la preparazione di alimenti, alimenti e prodotti dietetici, formaggio.	63989	29- 9-1941.

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
30- 7-1941	Ditta Grafeu di Marco Fenoglio a Bagnolo Piemonte (Cuneo).	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	63990	29- 9-1941
23- 6-1941	Ditta A. Rousseau & Figlio a Ponte a Elsa (Firenze).	Marchio di fabbrica per surrogato del caffè.	63993	29- 9-1941
23- 6-1941	Ditta A. Rousseau & Figlio a Ponte a Elsa (Firenze).	Marchio di fabbrica per surrogato del caffè.	63994	29- 9-1941
8- 8-1941	S. A. Gio. & F.lli Buitoni Sansepolcro a Sansepolcro (Arezzo).	Marchio di fabbrica per pane biscottato in fette per bambini e persone sofferenti.	64001	29- 9-1941
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**		
20-12-1940	Ditta Giuseppe Apolloni a Trento.	Marchio di fabbrica per liquore digestivo a base di noci.	63854	15- 9-1941
15- 4-1941	S. A. Felice Bisleri & C. a Milano.	Marchio di fabbrica per cognac e bevande alcoliche in genere.	63866	15- 9-1941
12-10-1940	Cantina Appia e Tuscolana Soc. Anonima a Roma.	Marchio di fabbrica per vini pregiati e tipici dei Castelli Romani.	63891	22- 9-1941
9- 8-1941	Ditta Romolo Salvigni - Accomandita semplice a Genova.	Marchio di fabbrica per vino spumante semi secco.	63959	22- 9-1941
9- 8-1941	Ditta Romolo Salvigni - Accomandita semplice a Genova.	Marchio di fabbrica per rum.	63960	22- 9-1941
9- 8-1941	Ditta Romolo Salvigni Accomandita Semplice a Genova.	Marchio di fabbrica per cognac.	63963	22- 9-1941
27- 8-1941	F.lli Gancia & C.ia Canelli (Asti).	Marchio di fabbrica per una bevanda alcoolica	63991	29- 9-1941
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili, saponi e profumerie.** *(Vedi anche: classe XIV, marchio n. 63905; V-X n. 63910; XIX n. 63934; XX n. 63970.*		
25- 6-1941	Giovanni Soffientini a Milano.	Marchio di commercio per preparato per l'igiene della bocca e dei denti.	63852	15- 9-1941
16- 5-1941	Amalia Scorza a Milano.	Marchio di commercio per un detersivo per bucato e per lavare lana e seta e indumenti di colore.	63869	15- 9-1941
5- 8-1941	Società Anonima Italiana Istituto Sinoterapico Berna a Bologna.	Marchio di fabbrica per un prodotto di cosmesi.	63872	15- 9-1941
24- 5-1941	Angelo Montana a Palermo.	Marchio di fabbrica per una lozione per capelli.	63873	15- 9-1941
14- 2-1941	Società Italiana Forniture Enti a Genova.	Marchio di fabbrica per sapone in polvere.	63897	22- 9-1941
17- 5-1941	Ditta L. Magnani a Parma.	Marchio di fabbrica per cappelli, profumi, saponi, guanti, cravatte, camicie, colli, polsi, pigiama, tessuti, calze ed articoli di abbigliamento maschile in genere.	63905	22- 9-1941
22- 7-1941	«Emef» Società Anonima Profumi a Roma.	Marchio di fabbrica per profumo, acqua di colonia, sali da bagno, lozioni per capelli, cipria.	63906	22- 9-1941
14- 6-1941	Ditta Valmi di G. Valsecchi a Milano	Marchio di fabbrica per lame per rasoi, di sicurezza, rasoi a mano libera, tosatrici, coltellerie in genere, affilatrici, saponi per barba, in pezzi e in crema; allume di rocca, matite emossatiche; pennelli per barba, astucci e scatole in bachelite, pelle, cartone, metallo per rasoi di sicurezza, rasoi a mano libera, saponi, pennelli e accessori:	63910	22- 9-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
19- 7-1941	Rinaldo Casale a Genova.	Marchio di fabbrica per profumeria, saponi, colori, vernici ed affini.	63934	22- 9-1941
16- 7-1941	Prima Raffineria Triestina di Grassi Vittorio Ugo Pontini, di Mario Pontini succ. a Trieste.	Marchio per un detersivo.	63943	22- 9-1941
9- 8-1941	Società Anonima Lavorazioni Chimiche & Imballaggi Metallici a Milano.	Marchio di fabbrica per paste e creme per pulire e lucidare calzature, pelli e cuoi in generale, liquidi e paste per pulire e lucidare metalli in genere, grassi per calzature e cuoi in generale.	63958	22- 9-1941
17- 9-1941	Luciano Ventucci a Roma.	Marchio di fabbrica per detersivi in genere.	63968	29- 9-1941
29- 7-1941	Ditta Laboratorio Zim di Heurmy Umberto a Livorno.	Marchio di fabbrica per prodotti ed articoli in genere per pulire e lustrare; in specie paste per pulire alluminio, liquidi per pulire metalli, creme per calzature e saponi.	63970	29- 9-1941
8- 8-1941	Anonima Italiana L. Manetti H. Roberts & C. a Firenze.	Marchio di fabbrica per un preparato per i capelli.	63971	29- 9-1941
28- 8-1941	Ditta comm. Borsari & F.i a Parma.	Marchio di fabbrica per profumi, ciprie, creme, colonie, brillantine e profumerie in genere.	63976	29- 9-1941
29- 8-1941	Società Italiana Medicinali & Affini a Roma.	Marchio di fabbrica per pasta dentifricia.	63977	29- 9-1941
26- 7-1941	Società Anonima Vermondo Valli a Milano.	Marchio di fabbrica per cosmetici, belletti, ciprie, lozioni, profumi, smalti ed altri prodotti di bellezza.	63981	29- 9-1941
18- 9-1941	Bruno Parolari a Milano.	Marchio di fabbrica per creme, lozioni, tinture, pomate e saponi.	63996	29- 9-1941
		CLASSE V. — **Metalli lavorati: utensili: macchine in genere, organi e parti di macchine, non compresi in altre classi.** *(Vedi anche: classe XIV, marchio n. 63886; IX nn. 63932, 63933, 63935; X nn. 63956, 63957.*		
9- 5-1941	Ditta La Nazionale a Milano e Arnoldo Pacifici a Roma.	Marchio di fabbrica per lame per rasoi, rasoi, bustine per lame, astucci per lame per rasoi, e per lame e rasoi.	63855	15- 9-1941
21- 5-1941	Luigi Livraga a Milano.	Marchio di fabbrica per metallo autarchico.	63879	15- 9-1941
19- 7-1941	Odero Terni Orlando Società per la Costruzione di navi, Macchine ed Artiglierie a Genova.	Marchio di fabbrica per una lega a base di rame, silicio e zinco per la sostituzione dei bronzi allo stagno.	63894	22- 9-1941
17- 7-1941	Ditta « La Nazionale » a Milano.	Marchio di fabbrica per lame per rasoi, rasoi, bustine per lame, astucci per lame, per rasoi e per lame e rasoi.	63886	15- 9-1941
10- 5-1941	Armando Bensi ad Alessandria.	Marchio di fabbrica per una macchina per asportare fette dalla buccia di limone e simili.	63899	22- 9-1941
28- 5-1941	Società Anonima Fabbrica Italiana Bronzine a Mercato Saraceno (Forlì)	Marchio di fabbrica per bronzine, cuscinetti, boccole, sopporti e analoghi.	63913	22- 9-1941
19- 7-1941	Fratelli Carlo & Silvio Marri a Umbertide (Perugia).	Marchio di commercio per coltelli.	63925	22- 9-1941
8- 7-1941	Rotilio Ansuini a Torino.	Marchio di fabbrica per lime, raspe, utensileria	63930	22- 9-1941
18- 7-1941	Società Metallurgica Italiana Società Anonima a Roma.	**Marchio di fabbrica per leghe metalliche ad elevata resistività elettrica in pani, lamiere, barre, profilati, nastri, bandelle e fili, ed elementi resistenti elettrici.**	63932	22- 9-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
18- 7-1941	Società Metallurgica Italiana, Società Anonima a Roma.	Marchio di fabbrica per leghe metalliche ad elevata resistività elettrica in pani, lamiere, barre, profilati, nastri, bandelle o fili, ed elementi resistenti elettrici.	63933	22- 9-1941
18- 7-1941	Società Metallurgica Italiana, Società Anonima a Roma.	Marchio di fabbrica per leghe metalliche ad elevata resistività elettrica in pani, lamiere, barre, profilati, nastri, bandelle o fili, ed elementi resistenti elettrici.	63935	22- 9-1941
19- 7-1941	Lorenzo Galletto a Torino.	Marchio di fabbrica per polveri dissodanti e bacchette per la saldatura autogena dell'alluminio e sue leghe leggere nonchè elettrodi per la saldatura elettrica dell'alluminio e sue leghe leggere.	63937	22- 9-1941
9- 8-1941	Ditta Valmi di G. Valsecchi a Milano.	Marchio di fabbrica per lame per rasoi, rasoi di sicurezza, rasoi a mano libera, tosatrici, coltelleria in genere, affilatrici, saponi per barba, in pezzi e in crema, allume di rocca, matite emostatiche, pennelli per barba, astucci e scatole in bachelite, pelle, cartone, metallo per rasoi di sicurezza, rasoi a mano libera, tosatrici, coltellerie in genere, affilatrici, nonchè per saponi, pennelli ed accessori.	63956	22- 9-1941
9- 8-1941	Ditta Valmi di G. Valsecchi a Milano.	Marchio di fabbrica per lame per rasoi, rasoi di sicurezza, rasoi a mano libera, tosatrici, coltellerie in genere, affilatrici, saponi per barba, in pezzi e in crema, allume di rocca, matite emostatiche, pennelli per barba, astucci e scatole in bachelite, pelle, cartone, metallo per rasoi, di sicurezza, rasoi a mano libera, tosatrici, coltellerie in genere, affilatrici, nonchè per saponi, pennelli ed accessori.	63957	22- 9-1941
13- 9-1941	Mario Frudua a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine, apparecchi e attrezzi per rimagliare calze e simili.	63997	29- 9-1941
		CLASSE VI. — **Orologeria, apparecchi di elettricità, di fisica, strumenti di misura, strumenti musicali, macchine da cucire, da maglieria ecc. macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**		
13-12-1940	Ditta Mario Bottegal a Belluno.	Marchio di commercio per lenti per occhiali, strumenti di ottica, lenti d'ingrandimento e montature per occhiali.	63853	15- 9-1941
14- 5-1941	PRO S. I. T. (Prometeo Società Italiana Termoferi) a Milano.	Marchio per termoferi elettrici.	63867	15- 9-1941
16- 5-1941	S. A. Virginio Rimoldi & C. a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine da cucire.	63868	15- 9-1941
17- 5-1941	S. A. I. M. A. C. Società Anonima Italiana Macchine a Cucire a Pavia.	Marchio di fabbrica per macchine a cucire, loro parti ed accessori.	63903	22- 9-1941
		CLASSE VII. — **Armi e loro accessori, esplosivi.**		
21- 8-1941	S. A. Romana Esplosivi Affin a Roma.	Marchio di fabbrica per esplosivo di sicurezza da guerra e da mina.	63973	29- 9-1941
21- 8-1941	S. A. Romana Esplosivi Affini a Roma.	Marchio di fabbrica per esplosivo di sicurezza da guerra e da mina.	63974	29- 9-1941
21- 8-1941	Vito Antonio Vavalli a Roma.	Marchio di fabbrica per dispositivi per il lancio in serie di proiettili dirompenti e/o incendiari.	63975	29- 9-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE VIII. — **Materiale da costruzione, vetrerie e ceramiche.**		
14- 7-1941	Francesco Cavanna a Casteggio (Pavia).	Marchio di fabbrica per solai e terrazzi formati da travi autarchiche.	63921	22- 9-1941
30- 8-1941	Industria Triestina Prodotti Scientifici S. A. a Trieste.	Marchio di fabbrica per materiali ceramici a bassa perdita dielettrica in alta frequenza.	63978	29- 7-1941
30- 8-1941	Industria Triestina Prodotti Scientifici S. A. a Trieste.	Marchio di fabbrica per materiali ceramici a bassa perdita dielettrica in alta frequenza.	63980	29- 9-1941
		CLASSE X. — **Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi; oggett. per sport e giocattoli.**		
28- 4-1941	I. T. A. L. I. A. Industria Torinese Articoli Laminati in Acciaio ad Acqui.	Marchio di fabbrica per lame per rasoi di sicurezza.	63892	22- 9-1941
16- 9-1941	Ernesto Malli a Milano.	Marchio di fabbrica per bottiglie isolanti.	64000	29- 9-1941
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere; selleria. valigeria.**		
1°- 5-1941	Officine Patrini S. A. a Milano.	Marchio di fabbrica per cicli, loro parti e accessori.	63870	15- 9-1941
17- 7-1941	Francesco Zo a Asti.	Marchio di fabbrica per cicli, loro parti ed accessori.	63931	12- 9-1941
6- 8-1941	Ditta Armando Leoni di E. del Conte & A. Piovosi - Successori a Reggio Emilia.	Marchio di fabbrica per cicli.	63947	22- 9-1941
6- 8-1941	S. A. Famoisa a Milano.	Marchio di fabbrica per autoveicoli in genere e loro accessori, e articoli industriali.	63948	22- 9-1941
6- 8-1941	S. A. Famoisa a Milano.	Marchio di fabbrica per autoveicoli in genere e loro accessori, e articoli industriali.	63049	22- 9-1941
11- 8-1941	Società collettiva fratelli Pietra a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette ed accessori ed in particolare freni per biciclette.	63964	22- 9-1941
11- 8-1941	Società collettiva Fratelli Pietra a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette ed accessori ed in particolari freni per biciclette.	63965	22- 9-1941
12- 9-1941	Ottavio Micco a Torino.	Marchio di fabbrica per cavalletti per biciclette.	63992	29- 9-1941
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti pizzi e ricami.**		
6- 5-1941	Manifattura Superfibro Carminati a Milano.	Marchio di fabbrica per fibre tessili, filati e ritorti di qualsiasi specie.	63874	15- 9-1941
8- 2-1941	S. A. Filippo Ostinelli a Como.	Marchio di fabbrica per tessuto di raion viscosa, filato ritorto, tinto in filo impermeabilizzato.	63895	22- 9-1941
21- 5-1941	Cotonificio Ligure a Milano.	Marchio di fabbrica per filati, tessuti e prodotti tessili in genere.	63907	22- 9-1941
17- 6-1941	Società Anonima Cotonificio Successori Alceste Pasta a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per telerie in genere.	63911	22- 9-1941
5- 6-1941	Soc. An. Cotonificio Successori Alceste Pasta a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per seterie in genere.	63912	22- 9-1941
7- 6-1941	Società Anonima Sete cucirine Riunite a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura comunque preparati e confezionati.	63914	22- 9-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
21- 7-1941	S. A. S. A. Raion - Soc. An. Sussidiaria applicazioni Raion a Milano	Marchio di fabbrica per lana autarchica.	63938	22- 9-1941
22- 9-1941	Società Anonima cucirini Canton Coats a Milano.	Marchio di fabbrica per filati o ritorti di ogni genere e natura.	63995	29- 9-1941
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario ed oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.**		
3- 7-1941	Calzificio Alto Verbano S. A. a Milano.	Marchio di fabbrica per calze in genere.	63883	15- 9-1941
3- 7-1941	Calzificio Alto Verbano S. A. a Milano.	Marchio di fabbrica per calze in genere.	63884	15- 9-1941
15- 5-1941	Ditta Mario Penati a Milano.	Marchio di fabbrica per chiusure cosidette « Lampo ».	63898	22- 9-1941
3- 6-1946	Calzificio Gisella Guizzi Santoni a Brescia.	Marchio di fabbrica per calze in genere.	63904	22- 9-1941
28- 5-1941	Soc. An. Pavesi & Volpeto a Milano.	Marchio di fabbrica per maglieria in genere confezionata.	63909	22- 9-1941
9- 7-1941	« Novia » Fabbrica cravatte a Varese.	Marchio di fabbrica per cravatte.	63944	22- 9-1941
5- 8-1941	Ditta Calzificio Molinari a Gavirate.	Marchio di fabbrica per calze.	63945	22- 9-1941
7- 8-1941	Vittorio Doldi a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	63951	22- 9-1941
7- 8-1941	Vittorio Doldi a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	63952	22- 9-1941
7- 8.1941	Vittorio Doldi a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	63953	22- 9-1941
8- 8-1941	Fiorenzo Ciprandi a Milano.	Marchio di fabbrica per calze e maglierie in genere.	63955	22- 9-1941
9- 8-1941	Sebastiano Testa a Mistretta (Messina).	Marchio di fabbrica per sottopiedi di calzature in materiale misto di legno e di tela.	63961	22- 9-1941
9- 8-1941	Ditta Maglificio Antonio Farioli a Busto Arsizio.	Marchio di fabbrica per indumenti di maglia ed in particolare indumenti ed articoli di maglieria igienica irrestringibile.	63962	22- 9-1941
11- 8-1941	Ugo Zanoletti a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica per calzature.	63966	22- 9-1941
16- 9-1941	Lorenzo Gervasi a Messina.	Marchio di fabbrica per confezioni per uomo e per donna, articoli di abbigliamento.	63967	29- 9-1941
14- 8-1941	Antonino Anna Alessi a Roma.	Marchio di fabbrica per calzature per uomo donna e ragazzo.	63972	29- 9-1941
		CLASSE XVI. — **Caucciù e guttaperga.**		
19- 7-1941	Stabilimenti di S. Giorgio Società Anonima a Torino.	Marchio di fabbrica per coloranti e vernici, tele cerate, tessuti gommati, prodotti in gomma, surrogati del cuoio.	63936	22- 9-1941
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.** (*Vedi anche: classe XX, marchio n.* 63927).		
8- 5-1941	Istituto Biologico Chemioterapico Torinese a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti organoterapici, biologici, chemioterapici, vaccini, specialità medicinali, prodotti farmaceutici in genere o qualsiasi altro prodotto terapeutico.	63859	15- 9-1941
20- 5-1941	S. A. Farmaceutici Italia a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali.	63875	15- 9-1941
20- 5-1941	S. A. Farmaceutici Italia a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti biologici (vaccino).	63876	15- 9-1941
20- 5-1941	S. A. Farmaceutici Italia a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali.	63877	15- 9-1941
20- 5-1941	S. A. Farmaceutici Italia a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali.	63878	15- 9-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
10- 6-1941	Italo Pesarin a S. Carlo di Sant'Agostino (Ferrara).	Marchio di fabbrica per compresse antiepidemiche per alati.	63880	15- 9-1941
12- 7-1941	Guido Allegretti & Giulio Turchi a Roma.	Marchio di fabbrica per una soletta ortopedica per la correzione dell'alluce, del malleolo e degli archi plautari.	63889	15- 9-1941
12- 7-1941	Guido Allegretti e Giulio Turchi a Roma.	Marchio di fabbrica per una soletta ortopedica per la correzione del calcagno e del piede piatto.	63890	15- 9-1941
24- 6-1941	Centenari & Zinelli S. A. a Milano.	Marchio di fabbrica per confezioni di bende elastiche ed articoli del genere.	63908	22- 9-1941
3- 7-1941	Erust Kraft vorm. Boxbergers Hofapotheke a Bad Kissingen (Germania).	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici, igienici e terapeutici.	63920	22- 9-1941
25- 7-1941	Riccardo Crippa a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto antitermico a carattere analgesico.	63926	22- 9-1941
24- 7-1941	Riccardo Crippa a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici e farmaceutici.	63927	22- 9-1941
25- 7-1941	Riccardo Crippa a Milano.	Marchio di fabbrica per pomata per frizioni.	63928	22- 9-1941
3- 7-1941	Erust Kraft vorm. Boxbergers Hofapotheke a Bad Kissingen (Germania).	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici, igienici e terapeutici.	63929	22- 9-1941
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**		
4- 7-1941	Ditta Emulsol a Milano.	Marchio di fabbrica per cera liquida emulsionata per pavimenti, linoleum, marmi, mobili e cuoi.	63885	15- 9-1941
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**		
10- 6-1941	Italo Pesarin a S. Carlo di Sant'Agostino (Ferrara).	Marchio di fabbrica per un prodotto per l'applicazione di antiparassitari per l'agricoltura.	63863	15- 9-1941
27- 5-1941	Raffaello Ricciarelli a Roma.	Marchio di fabbrica per antiparassitari, antiparassitario per la disinfestazione dei cereali messi al deposito.	63901	22- 9-1941
5- 8-1941	« Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria & Chimica a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto anticrittogamico	63946	22- 9-1941
15- 9-1941	« Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria & Chimica a Milano.	Marchio di fabbrica per resina fenolica surrogato della gomma lacca.	63998	29- 9-1941
15- 9-1941	« Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria & Chimica a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti anticrittogamici.	63999	29- 9-1941
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**		
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per bozeima per il cotone.	63893	22- 9-1941
6- 6-1941	Raimondi Getullio a Padova.	Marchio di fabbrica per forni da campagna e casalinghi, rosticcerie per pane e per carne, tostini da caffè e surrogati, cucine economiche e stufe, pompe irroratrici per vite, soffietti per zolfo.	63896	22- 9-1941
21- 5-1941	Mario Sassoli a Milano.	Marchio di fabbrica per un tipo di cartello - salvadanaio, da parete o da tavolo, adatto come cartello pubblicitario o come calendario.	63900	22- 9-1941

AVVISO. — Presso i Consigli provinciali delle corporazioni del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les Marques Internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

(1027)

Il direttore: A. ZENGARINI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 19.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	503658	185,50	*Panci* Antonia fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Di Giuseppe Erminia fu Pietro ved. di *Panci* Angelo, dom. a Roma.	*Panei* Antonia fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Di Giuseppe Erminia fu Pietro ved. di *Panei* Angelo, dom. a Roma.
P. R. 3,50 %	98464	14 —	*Cantardi* Leonardo, dom. a Milano.	*Contardi* Leonardo, dom. a Milano.
Id.	9558	35 —	Da Rin-*Bettino* Carlo fu Luigi, dom. a New York.	Da Rin-*Bettina* Carlo fu Luigi, dom. a New York
Cons. 3,50 % (1906)	506732	70 —	Traverso Maddalena fu Francesco ved. di Bollorino Federico, dom. a Loano (Genova), con usufrutto a favore di Valle *Marina* fu Stefano ved. di Traverso Francesco, dom. a Loano (Genova).	Come contro, con usufrutto a favore di Valle *Maria* Maddalena fu Stefano, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	851144	717,50	Divizia Ambrosina fu Gio Batta moglie di Lanfredi *Candido* fu Angelo, dom. ad Andora (Savona), vincolata d'usufrutto a favore di Lanfredi *Candido* fu Angelo, dom. ad Andora (Savona).	Divizia Ambrosina fu Gio Batta moglie di Lanfredi *Luigi-Candido* fu Angelo, dom. ad Andora (Savona), vincolata d'usufrutto a favore di Lanfredi *Luigi Candido* fu Angelo, dom. ad Andora (Savona).
Id. Id. Id. Id.	842603 844205 845410 848255	385 — 175 — 175 — 140 —	Giovannetti Misia di Goffredo, nubile, dom. a S. Bartolomeo, fraz. di Andora (Savona), vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Lanfredi *Candido* fu Angelo, dom. a S. Bartolomeo, fraz. di Andora (Savona).	Giovanetti Misia di Goffredo, nubile, dom. a S. Bartolomeo, frazione di Andora (Savona), vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Lanfredi *Luigi Candido* fu Angelo, ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	755454	514,50	Burzio *Antonio* fu Melchiorre, dom. in Carmagnola (Torino).	Burzio *Giovanni Antonio* fu Melchiorre, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	11686	56 —	Selicorni Silvia fu Pietro Luigi, nubile, dom. a Firenze, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Ellena *Matilde* fu Matteo ved. di Selicorni *Pietro-Luigi*, dom. a Firenze.	Selicorni Silvia fu Pietro Luigi, nubile, dom. a Firenze, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Ellena *Edvige-Bianca-Matilde* fu Matteo ved. di Selicorni *Pietro-Luigi o Luigi*, dom a Firenze
Cons. 3,50 (1906)	382759	175 —	Merlo Giovanni, *Edoardo* ed Enrico di Federico, minori sotto la patria potestà del padre, residenti in Armo (Porto Maurizio) e figli nascituri maschi dallo stesso Merlo Federico di Gian Pietro, pure da esso rappresentati, con usufrutto vitalizio a favore di Merlo Federico di Gian Pietro.	Merlo Giovanni, *Enrico-Edoardo* ed Enrico di Federico, minori, ecc., come contro.
P. N. 5 %	37096	1000 —	Guaita Tullia, Pietro ed Enzo di *Enrico*, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, e figli nascituri dallo stesso Guaita *Enrico*.	Guaita Tullia, Pietro ed Enzo di *Tullio Felice Enrico*, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, e figli nascituri dallo stesso Guaita *Tullio Felice Enrico*.
P. R. 3,50 %	75560	28 —	Frediani Loris, *Luigi* e Carlo fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre Baldini Maria ved. di Frediani Carlo, dom. a Ponsacco (Pisa).	Frediani Loris, *Danilo Lanciotto Luigi* e Carlo fu Carlo, minori, ecc., come contro.
Id.	103014	14 —	Rancati *Vittorio* di Pasquale, dom. a Milano.	Rancati *Giuseppe Vittorio* di Pasquale, dom. a Milano
Id.	151629	227,50	Giglio-Tos *Annita* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ravera Aira Adele ved. di Giuseppe Giglio-Tos, dom. a Donnaz (Torino).	Giglio-Tos *Anna Catterina*, minore, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	149947	259 —	Nebuloni Ambrogio fu Edoardo, minore sotto la patria potestà della madre Galvagni *Severina* fu Ambrogio ved. di Nebuloni, dom. a Melzo (Milano).	Nebuloni Ambrogio fu Edoardo, minore sotto la patria potestà della madre Galvagni *Ernesta* fu Ambrogio ved. di Nebuloni, dom. a Melzo (Milano).
Cons. 3,50 % (1906)	592719	70 —	Cernuschi *Giuseppina* di Giovanni Battista nubile, dom. a Torino.	Cernuschi *Rachele* di Giovanni Battista, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	66346	28 —	*Zampa* Gina di Giorgio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Valdagno (Vicenza).	*Zaupa* Gina di Giorgio, minore, ecc., come contro.
Id.	66347	28 —	*Zampa* Alda di Giorgio, minore, ecc., come sopra.	*Zaupa* Alda di Giorgio, minore ecc., come sopra.
Id.	66348	28 —	*Zampa* Olga di Giorgio, minore, ecc., come sopra.	*Zaupa* Olga di Giorgio, minore ecc., come sopra.
Id.	239311	493,50	*Zampa* Olga, Alda e Gina di Giorgio, minori, ecc., come sopra.	*Zaupa* Olga, Alda e Gina di Giorgio, minori, ecc., come sopra.
Id.	64298	185,50	Crotta Franco fu Eugenio, dom. a Ivrea (Torino).	Crotta Franco fu Eugenio, *minore sotto la patria potestà della madre Magnino Giuseppina fu G. Battista, moglie in seconde nozze di Albertani Umberto, e sotto la curatela di Giglio-Tos Secondo fu Giuseppe*, dom. a Ivrea (Torino).
Cons. 3,50 % (1904)	399867	1750 —	Oggioni Giuseppina di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Acquistapace *Luigia* fu Giovanni Battista, moglie di Oggioni Pietro, dom. a Torino.	Oggioni Giuseppina di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Acquistapace *Maria Luigia* fu Giovanni Battista, ecc., come contro.
Id. Id.	542771 601135	10,50 28 —	Grumelli Fileno di Donato, minore sotto la patria potestà del padre, vincolato d'usufrutto congiuntivo a favore di Cardona Teresa fu Vincenzo ved. Grumelli Francesco e *Federici* Concetta fu Domenico, nubile, dom. ad Atessa (Chieti).	Grumelli Fileno di Donato, minore sotto la patria potestà del padre, vincolato d'usufrutto congiuntivo a favore di Cardona Teresa fu Vincenzo ved. Grumelli Francesco e *Federico* Concetta, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	299919	84 —	Maioli Angela, Liduina, Massimo, Giovanni, Adalgisa, Severina, Marino, Clarice, Oreste, Arturo, Mario e Agostino fu Domenico, gli ultimi sette minori sotto la patria potestà della madre *Radighieri Giuseppina* fu Agostino, dom. a Nonantola (Modena) eredi indivisi del padre, l'usufrutto vitalizio spetta a *Radighieri Giuseppina* fu Agostino ved. Maioli Domenico, dom. a Nonantola (Modena).	Maioli Angela, Liduina Massimo, Giovanni, Adalgisa, Severina, Marino, Clarice, Oreste, Arturo, Mario e Agostino fu Domenico, gli ultimi sette minori sotto la patria potestà della madre *Redeghieri Giuseppa* fu Agostino, dom. a Nonantola (Modena) eredi indivisi del padre, l'usufrutto vitalizio spetta a *Redeghieri Giuseppa*, ecc., come contro.
P. N. 5 %	3725	170 —	Mussi *Cina* fu Andrea, moglie di Boglione Lorenzo, dom. a Lecco (Como), vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Pietrogiovanna Giuseppina di Francesco, dom. a Crescenzago (Milano).	Mussi *Carolina Felicita Maria* fu Andrea, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	385689	122,50	Loffredo Tancredi Anna di *Eduardo*, moglie di Iandolo Francesco-Saverio, dom. a Salerno, vincolata per dote della titolare.	Loffredo Tancredi Anna *di Matteo, figlia adottiva di Tancredi Eduardo*, moglie di Iandolo Francesco-Saverio, dom. a Salerno, vincolata per dote della titolare.
Rend. 5 %	121029	545 —	Rinaldo Ottavio fu Michele, dom. ad Acerra (Napoli), vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Nuzzo *Matilde Sofia Onorina* fu *Giovanni* ved. di Donatelli Vincenzo fu Giuseppe, dom. ad Acerra (Napoli).	Rinaldo Ottavio fu Michele, dom. ad Acerra (Napoli), vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Nuzzo *Sofia-Matilde Onorina* fu *Giovambattista* ved. di Donatelli Vincenzo, ecc., come contro.
B. T. (1949) Serie A	5367	capitale 13,000	Stile *Maddalena* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Maria Doristella Rocco ved. Stile, dom. in Napoli.	Stile *Maria Maddalena* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Maria Doristella Rocco ved. Stile, dom. in Napoli.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	247086	686 —	Stile *Maddalena* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Doristella Rocco Maria* ved. Stile, dom. a Napoli.	Stile *Maria Maddalena* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Rocco Maria Doristella* ved. Stile, dom. a Napoli.
Id.	397283	14 —	Stile *Maddalena* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Rocco Maria Doristella ved. Stile, dom. a Napoli.	Stile *Maria Maddalena* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Rocco Maria Doristella ved. Stile, dom. a Napoli.
Id.	398872	759,50	Stile *Maddalena* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Maria Doristella Rocco ved. Stile, dom. a Napoli.	Stile *Maria Maddalena* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Maria-Doristella Rocco ved. Stile, dom. a Napoli.
Cons. 3,50 (1906)	824694	385 —	Stile *Maddalena* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Rocco Maria Doristella ved. Stile, dom. a Napoli.	Stile *Maria Maddalena* fu Francesco, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1087)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 27 aprile 1942-XX - N. 78

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7890
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5853
Cuba (I)	19,03	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38,02
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,2635	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19,01
Francia (I)	38,02	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U) (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,45
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,35

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	80,025
Id. 3,50 % (1902)	77,90
Id. 3 % lordo	56,90
Id. 5 % (1935)	94,175
Redimib. 3,50 % (1934)	76,20
Id. 5 % (1936)	96,175
Id. 4,75 % (1924)	492,875
Obblig. Venezie 3,50 %	95,55
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,825
Id. 4 % (15-12-43)	98,375
Id. 5 % (1944)	98,40
Id. 5 % (1949)	97,625
Id. 5 % (15-2-50)	97,50
Id. 5 % (15-9-50)	97,475

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per le finanze, in data 15 marzo 1942-XX, il notaio dott. Carmelo Consoli fu Carmelo, residente ed esercente in Ferrara, è stato accreditato, per le operazioni di Debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di detta città.

Roma, 20 aprile 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1699)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario governativo del Consorzio irriguo delle Runate di Canneto sull'Oglio (Mantova)

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 22 aprile 1942-XX n. 1620, si è provveduto a conferire la carica di commissario governativo per la gestione straordinaria del Consorzio irriguo delle Runate di Canneto sull'Oglio (Mantova) con i poteri dell'assemblea e degli altri organi consorziali al cav. Giuseppe Dragoni di Bozzolo (Mantova).

(1697)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare agricola cooperativa di Urbania (Pesaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare agricola cooperativa di Urbania, società anonima cooperativa con sede in Urbania (Pesaro);

Dispone:

Il prof. avv. Mario Comandini di Pietro è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca popolare agricola cooperativa di Urbania, società anonima cooperativa con sede in Urbania (Pesaro), ed i signori dott. Antonio Albertucci fu Tommaso, geom. Tommaso Galeotti fu Giuseppe e Cristoforo Mambrini fu G. Battista sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca stessa, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1696)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a dieci posti di aiutante disegnatore aggiunto (grado 12°, gruppo C)

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116 e successive integrazioni;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive integrazioni;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il R. decretto 14 giugno 1941, n. 614;
Vista la legge 4 luglio 1941, n. 1080;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Vista la legge 15 aprile 1940, n. 237;
Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 23796/1175-2-7-6 del 6 settembre 1941-XIX con la quale il Ministero della Marina è stato autorizzato a bandire con la procedura di urgenza il concorso a 23 posti di aiutante disegnatore aggiunto nel personale degli aiutanti disegnatori della Regia Marina;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 10 posti di aiutante disegnatore aggiunto nel personale degli aiutanti disegnatori della Regia marina, con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado XII, gruppo *C*, dell'ordinamento gerarchico. La metà dei posti suddetti è accantonata a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

I posti non accantonati sono ripartiti nei seguenti servizi:

Costruzioni navali e meccaniche	3
Armi e armamenti navali	1
Genio militare per la Regia marina . . .	1
Totale . . .	5

Il numero dei posti messi a concorso per alcuno dei servizi che non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti o di candidati vincitori nella rispettiva graduatoria, i concorrenti per altri servizi che fossero risultati idonei ma non compresi nei vincitori del concorso potranno ottenere la nomina, nell'ordine di apposita graduatoria ai posti vacanti, salvi, in tal caso, i diritti dei candidati idonei che si trovino in condizioni indicate dal successivo art. 9.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica che siano iscritti al P.N.F. o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 7 del seguente articolo 4 e, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 31.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 36 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, anche se in qualità di militarizzati o assimilati, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di militarizzati o assimilati o che siano decorati al valor militare o promossi di grado per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a' termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 31 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per gli aspiranti che siano soci di diritto della Unione fascista fra le famiglie numerose, ai sensi del R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alle lettere *b*) e *c*) e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo, nonchè per coloro quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343. Si prescinde inoltre dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile e salariato non di ruolo che, alla data del 14 giugno 1941, presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, anche per il servizio in Colonia, che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia Marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso, con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sezione II), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere;

e) il servizio o i servizi a cui intendono concorrere.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempreché vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni belliche compiute in servizio non isolato all'estero, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovranno contenere l'attestazione che l'iscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni caso vistati per ratifica dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque avere il visto di ratifica dell'E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario.

I candidati ex combattenti non iscritti al P.N.F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F., ma la loro eventuale nomina è in ogni caso subordinata all'accettazione della domanda stessa;

3) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini italiani dello Stato gli italiani non regnicoli, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale, nonchè i cittadini albanesi:

4) certificato, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

7) diploma originale o copia autenticata di licenza di scuola di avviamento professionale a tipo industriale, ovvero di scuola tecnica industriale o di ammissione all'Istituto tecnico superiore o titoli equivalenti conseguiti prima dell'attuale ordinamento scolastico;

8) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939, abbiano partecipato, anche in qualità di militarizzati o assimilati alle relative operazioni militari, per i combattenti dell'attuale guerra e per coloro che rivestano la qualità di invalidi di guerra — compresi quelli della guerra attuale — o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, anche se in qualità di assimilati o militarizzati.

Coloro che non hanno prestato servizio militare, dovranno presentare il certificato di esito di leva.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di militarizzati o assimilati e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di militarizzati o assimilati dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e vidimato dal Prefetto;

9) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

10) i candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio e una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con persona straniera e nell'affermativa, la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli ar-

ticoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I candidati che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia.'

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 6, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono nelle Colonie nonchè quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I candidati che risiedono all'estero potranno produrre i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale, fermo l'obbligo di presentare in termine la domanda di ammissione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della Marina e sarà composto come segue:

1 ufficiale ammiraglio o generale o direttore generale civile, presidente;

1 ufficiale superiore della Regia marina, membro;

1 funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore a 7°; membro.

Fanno parte della Commissione come membri aggregati:

1 ufficiale superiore e

1 impiegato del personale dei disegnatori tecnici per ciascuno dei servizi fra i quali vanno ripartiti i posti messi a concorso.

Possono essere aggregati alla Commissione esperti per le prove di lingue estere.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma ed eventualmente in altre sedi che il Ministero si riserva di designare. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come grafica ed orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte e grafiche, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e a parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, numero 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935 anno XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937 anno XV, n. 2179, dal R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, della legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, nonchè dall'art. 12 della legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 1014.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e nell'art. 3 della legge 25 settembre 1940, n. 1458, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di militarizzati o assimilati, nonchè degli invalidi della guerra attuale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e nell'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939, abbiano partecipato alle relative operazioni militari anche se in qualità di militarizzati o assimilati, nonchè dei cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706 e nella legge 25 settembre 1940, n. 1458 rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari anche se in qualità di militarizzati o assimilati e degli orfani dei caduti dell'attuale guerra;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706, a favore di coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) nell'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 233, a favore di coloro che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito per il grado XII, gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 518,23 lorde oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo.

Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE:

1. *Composizione italiana* su tema di carattere generale.
2. *Matematica*. Problemi: uno di aritmetica ed uno di geometria secondo il programma della prova orale.
3. *Prova facoltativa di lingue estere*. Traduzione in italiano dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di carattere tecnico. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in più lingue di quelle indicate.

N. B. — Per le prove facoltative di lingue estere, la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungere al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

PROVA GRAFICA.

Riproduzione di un disegno aventi le caratteristiche seguenti:

a) *per i candidati ai posti del servizio delle costruzioni navali e meccaniche*: struttura di nave o piano di costruzioni (è obbligatorio l'impiego delle flessibili e dei piombi).

b) *per i candidati ai posti di servizio delle armi e degli armamenti navali*: parte di macchina o di arma.

c) *per i candidati ai posti del servizio del genio militare per la R. Marina*: struttura di fabbrica od elementi costruttivi inerenti alla specialità.

PROVA ORALE.

a) *Aritmetica*: Le quattro operazioni, con numeri interi e decimali. Potenze dei numeri interi e decimali. Multipli e divisori. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni. Frazioni decimali. Trasformazione di una frazione ordinaria in decimale. Radice quadrata. Rapporto e proporzioni. Regola del tre semplice e composto.

b) *Geometria*: Segmenti ed angoli, rette perpendicolari. Misura dei segmenti e degli angoli. Rette parallele. Poligoni. Circonferenza e cerchio, archi, corde ed angoli al centro od alla circonferenza tangenti. Poligoni regolari. Figure piane equivalenti: equivalenza dei poligoni; teorema di Pitagora. Lunghezza della circonferenza; ampiezza e lunghezza di un arco. Area dei principali poligoni e del cerchio. Segmenti proporzionali, teorema di Talete. Triangoli e poligoni simili. Rette e piani nello spazio. Solidi geometrici più comuni e misura delle superfici e dei volumi.

c) *Fisica e chimica*: Corpi solidi, liquidi, gassosi e loro proprietà generali. Principio d'inerzia, moto uniforme e vario. Nozioni sulle forze e sul peso dei corpi. Leva. Bilance. Principi di Pascal e di Archimede. Peso specifico. Pressione atmosferica. Barometro. Cenni sul suono. Calore. Temperatura. Dilatazione dei corpi, termometro. Mutamento dello stato fisico dei corpi. Trasformazione del calore in lavoro e viceversa. Nozioni sulla luce e strumenti ottici più semplici. Nozioni sul magnetismo e sull'elettricità. Corpi semplici e composti. Leghe. Aria ed acqua.

d) *Nozioni elementari* sull'ordinamento costituzionale amministrativo e corporativo dello Stato e di statistica.

Roma, addì 1° marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(1706)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a venti posti di aiutante capo tecnico aggiunto nel ruolo del personale civile della Regia marina (grado 12°, gruppo C).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116 e successive integrazioni;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive integrazioni;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 614;
Vista la legge 4 luglio 1941, n. 1080;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Vista la legge 15 aprile 1940, n. 237;
Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 23796/1175-2-7-6/1.3.1 del 6 settembre 1941-XIX con la quale il Ministero della Marina è stato autorizzato a bandire con la procedura di urgenza il concorso a 38 posti di aiutante capo tecnico aggiunto nel personale civile degli aiutanti capi tecnici della Regia marina.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 20 posti di Aiutante capo tecnico aggiunto (grado XII, gruppo C) nel personale civile degli aiutanti capi tecnici della Regia marina per i servizi idrografico delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi e armamenti navali del Genio militare per la Regia marina e dei fari e del segnalamento marittimo, con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado XII, gruppo C, dell'ordinamento gerarchico. La metà dei posti suddetti è accantonata a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica che siano iscritti al P.N.F. o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 7 del seguente articolo 4 e, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 31.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 36 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, anche se in qualità di militarizzati o assimilati, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di militarizzati o assimilati o che siano decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a' termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 31 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per gli aspiranti che siano soci di diritto della Unione fascista fra le famiglie numerose, ai sensi del R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alle lettere *b*) e *c*) e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo, nonchè per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343. Si prescinde inoltre dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile e salariato non di ruolo che, alla data del 14 giugno 1941, presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, anche per il servizio in Colonia, che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sezione II), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovano i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, semprechè vi siano ammessi;

e) il servizio al quale aspirerebbero ad essere destinati in caso di nomina. Il Ministero si riserva peraltro la facoltà di disporre diversamente qualora esigenze di servizio lo richiedessero.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni belliche compiute in servizio non isolato all'estero, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovranno contenere l'attestazione che l'iscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni caso vistati per ratifica dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice-segretari del P.N.F. o da un Segretario federale comandato presso il Direttorio Nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica dell'E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario.

I candidati ex combattenti non iscritti al P.N.F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F., ma la loro eventuale nomina è in ogni caso subordinata all'accettazione della domanda stessa;

3) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini italiani dello Stato gli italiani non regnicoli, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale, nonchè i cittadini albanesi;

4) certificato, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

7) diploma originale o copia autenticata di licenza di scuola di avviamento professionale a tipo industriale ovvero di scuola tecnica industriale o di ammissione all'istituto tecnico superiore o titoli equivalenti conseguiti prima dell'attuale ordinamento scolastico;

8) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939, abbiano partecipato, anche in qualità di militarizzati o assimilati alle relative operazioni militari, per i combattenti dell'attuale guerra e per coloro che rivestano la qualità di invalidi di guerra — compresi quelli della guerra attuale — o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, anche se in qualità di assimilati o militarizzati.

Coloro che non hanno prestato servizio militare, dovranno presentare il certificato di esito di leva.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di militarizzati o assimilati e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di militarizzati o assimilati dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e vidimato dal Prefetto;

9) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

10) i candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio e una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con persona straniera e nell'affermativa, la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I candidati che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 6, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono nelle Colonie nonchè quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I candidati che risiedono all'estero potranno produrre i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale, fermo l'obbligo di presentare in termine la domanda di ammissione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà composta come segue:

un ufficiale ammiraglio o generale o direttore generale civile, presidente;

un ufficiale superiore della Regia marina, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro.

Fanno parte della Commissione come membri aggregati:

un ufficiale superiore e un impiegato del personale dei capi tecnici per ciascuno dei servizi fra i quali vanno ripartiti i posti messi a concorso.

Possono essere aggregati alla Commissione esperti per le prove di lingue estere.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma ed eventualmente in altre sedi che il Ministero si riserva di designare. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come grafiche ed orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte e grafiche, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e a parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, dal R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, della legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, nonchè dall'art. 12 della legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 1014.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e nell'art. 3 della legge 25 settembre 1940, n. 1458, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di militarizzati o assimilati, nonchè degli invalidi della guerra attuale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e nell'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939, abbiano partecipato alle relative operazioni militari anche se in qualità di militarizzati o assimilati, nonchè dei cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari anche se in qualità di militarizzati o assimilati e degli orfani dei caduti dell'attuale guerra;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) nell'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 233, a favore di coloro che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado XII del gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 518,23 lorde oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo.

Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. Composizione italiana su tema di carattere generale
2. Matematica. Problemi: uno di aritmetica ed uno di geometria, secondo il programma della prova orale.

PROVA GRAFICA

Copia dal vero in scala assegnata ed a matita del disegno quotato di un organo di macchina semplice.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

Traduzione in italiano dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di carattere tecnico. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in più lingue tra quelle indicate.

N.B. — Per le prove facoltative di lingue estere, la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

PROVA ORALE

a) Matematica. Numeri decimali e frazioni. Numeri periodici e loro frazioni generatrici. Sistema metrico decimale; misure non decimali più comuni e loro relazione con quelle del sistema metrico decimale, misure di tempo e di angoli. Proporzioni. Regola del tre semplice e composto. Numeri primi, massimo comune divisore, minimo comune multiplo. Equazioni di primo grado ad una o più incognite.

Figure piane; somiglianza, equivalenza ed eguaglianza delle stesse, calcolo delle aree. Misure relative al cerchio ed alle sue parti. Teorema di Pitagora e teorema di Talete. Superficie e volume dei solidi geometrici più comuni.

b) Fisica e chimica. Concetto di forza; unità statica di forza; misura delle forze; composizione delle coppie. Macchine semplici. Gravità; centro di gravità. Legge d'inerzia; forza viva. Movimenti dei corpi; velocità ed accelerazioni. Composizione dei movimenti; moto uniforme e uniformemente accelerato; moto circolare; forza centrifuga. Lavoro e potenza. Densità e peso specifico dei corpi. Principio di Archimede e sue applicazioni. Pressione dei liquidi e degli aeriformi e loro misura; manometri; macchina pneumatica e pompe.

Sorgenti di calore. Quantità di calore; caloria temperatura, termometri e calorimetri, sostanze termometriche, principali scale termometriche. Calore specifico. Propagazione del calore; conduzione, irradiazione; convezione; isolanti termici. Cambiamenti di stato d'aggregazione prodotti dal calore; evaporazione; vaporizzazioni; fusione. Trasformazione del calore in lavoro meccanico e viceversa; equivalente meccanimo del calore.

Vibrazione dei corpi elastici; produzione del suono. Suono e suoi caratteri (altezza, intensità, timbro). Propagazione del suono e sua velocità. Riflessione del suono; eco; interferenza acustica.

Propagazione della luce; velocità della luce. Riflessione e rifrazione; indice di rifrazione. Scomposizione della luce; spettro solare; raggi infrarossi e raggi ultravioletti; righe di Fraunhofer; luci colorate. Specchi piani.

Elettricità. La pila e la corrente elettrica. Circuito elettrico. Resistenza dei conduttori. Legge di Ohm. Calore prodotto dalla corrente. Legge di Joule. Conduttori elettrici. Elettrolisi. Accumulatori elettrici. Campo magnetico prodotto da una corrente. Elettromagneti. Induzione elettromagnetica. Correnti indotte. Corrente continua ed alternata. Dinamo ed alternatori. Trasformatori.

Molecole ed atomi. Simboli, formule ed equazioni chimiche. Metalli, metalloidi. Ossidi, basi, acidi e sali. Aria. Acqua. Ossigeno. Idrogeno. Azoto. Ammoniaca. Acido nitrico. Cloro e acido cloridrico.

Solfo: anidride solforosa e solforica; acido solforoso e solforico. Fosforo. Carbonio: ossido di carbonio ed anidride carbonica. Silicio e silicati. Principali idrocarburi.

c) Nozioni elementari sull'ordinamento costituzionale, amministrativo e corporativo dello Stato e di statistica.

Norme fondamentali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Roma, addì 1° marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(1707)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a quattro posti di primo aiutante disegnatore nel ruolo degli aiutanti disegnatori della Regia marina (grado 10°, gruppo C).

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 614, concernente riordinamento dei ruoli del personale civile della Regia marina;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio n. 23796:1175-2-7-6/1.3.1 in data 6 settembre 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di primo aiutante disegnatore nel ruolo degli aiutanti disegnatori della Regia marina (grado 10°, gruppo *C*) per i servizi delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi e armamenti navali e del genio militare per la Regia marina.

Art. 2.

Può prendere parte al concorso il personale civile tecnico di ruolo delle Amministrazioni dello Stato di gruppo *C* che rivesta lo stesso grado o grado immediatamente inferiore a quello da conferire.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sezione 2ª) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto.

Per i concorrenti che siano richiamati alle armi oppure residenti in colonia o all'estero il termine è di 90 giorni.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti all'articolo seguente. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome, paternità e il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti e titoli che vengono prodotti a corredo di essa e dichiarare che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa italiana e i Possedimenti dell'Egeo.

Art. 4.

A corredo della domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) documento comprovante il titolo di studio posseduto;

2) lo stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, debitamente legalizzato.

3) documenti da cui risultino le eventuali benemerenze militari e politiche;

4) copia dello stato di servizio civile con indicazione delle note di qualifica attribuite nell'ultimo quinquennio, corredato di una particolareggiata relazione del competente ufficio sulle mansioni esercitate dall'aspirante e corrispondente giudizio;

5) certificato comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. rilasciato dall'autorità competente secondo le disposizioni in vigore;

6) ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre per comprovare l'idoneità a coprire il posto al quale aspira.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati o giacenti presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministero si riserva di assumere informazioni sulla condotta civile e politica dell'istante: esso è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso e, indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, può, con provvedimento non motivato e insindacabile; negare l'ammissione stessa.

L'ammissione o l'esclusione dal concorso verrà comunicata ai singoli candidati.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà composta come in appresso:

1 ufficiale ammiraglio o generale o direttore generale civile, presidente;

1 ufficiale superiore della Regia marina per ciascuno dei servizi indicati all'art. 1 del presente decreto, membro;

1 funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro;

1 funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 7.

La Commissione in base ai titoli e documenti esibiti attribuirà a ciascuno degli aspiranti una votazione complessiva che non potrà superare i 70 punti.

Sarà riconosciuta l'idoneità ai candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai 42 punti.

Art. 8.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità della procedura e approva la graduatoria.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel foglio d'ordini del Ministero della Regia marina, decide in via definitiva il Ministro sentita eventualmente la Commissione giudicatrice.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(1693)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B)

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 8 del decreto Ministeriale 30 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre successivo, registro 21 Corporazioni, foglio 251, con il quale venne indetto un concorso per esame a dieci posti di ispettore metrico aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Considerato che nel cennato articolo venne espressa riserva di stabilire con successivo provvedimento la data delle prove scritte;

Vista la nota 31 marzo 1942-XX, n. 41591-19520-18.2 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri dà il suo assenso a che le prove stesse si svolgano nei giorni sottoindicati;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo della Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, indetto con il decreto citato nelle premesse, sono fissate per i giorni 4, 5, 6 e 7 luglio 1942-XX alle ore 9 in Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1942-XX.

Il Ministro: RICCI

(1730)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.